

Comunicazione n. **tr12085** di **Giovedì 11 ottobre 2012**

Interessa a: **tutti**.

TERREMOTO DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E FINANZIARIO

L'[articolo 11 del DL n. 174 del 10 ottobre 2012](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, in vigore dal giorno successivo, interviene, tra le altre cose, sulle scadenze riferite agli obblighi fiscali e contributivi delle aziende colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare, il comma 5 dell'articolo in commento fornisce la procedura di ravvedimento ai sostituti d'imposta che non avevano rispettato quanto indicato dal [decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 1° giugno 2012](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012 (sull'argomento si veda la comunicazione n. [tr12050](#) di giovedì 7 giugno 2012); si tratta dei sostituti che a partire dal 20 maggio 2012, non interpretando correttamente la norma, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto all'effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data.

Sull'argomento si ricorda che è inoltre intervenuta l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 16 agosto 2012 (sull'argomento si veda la comunicazione n. [tr12072](#) di martedì 28 agosto 2012) che ha chiarito che la sospensione prevista dal DM 1° giugno 2012, così come più volte sostenuto dalla scrivente, non opera con riferimento agli adempimenti tributari facenti capo ai sostituti di imposta.

Pertanto tali sostituti dovranno regolarizzare gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, tuttavia senza applicazioni di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2 del DPR n. 180 del 5 gennaio 1950, ovvero nei limiti del quinto dello stipendio.

Il [DL n. 174 del 10 ottobre 2012](#) è inoltre intervenuto in merito alle modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012.

In particolare il comma 6 stabilisce che entro il 16 dicembre 2012 dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei DM 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012 (si veda la nostra [news di venerdì 31 agosto 2012](#)).

Tuttavia, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per far fronte alla scadenza del 16 dicembre 2012 relativa al pagamento di tributi, contributi e premi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito d'impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del DL 74/2012, convertito con modificazioni nella legge 122/2012, ovvero all'art. 3-bis del DL 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, possono, in aggiunta ai predetti contributi, chiedere agli Istituti di credito un finanziamento della durata massima di due anni garantito dallo Stato (un DM da emanarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, definirà criteri e modalità di operatività). La provvista alle banche sarà fornita dalla Cassa Depositi e Prestiti e gli interessi e spese strettamente necessarie alle gestioni dei finanziamenti saranno riconosciuti alle stesse banche da parte dello Stato mediante il meccanismo del credito d'imposta. La quota capitale sarà restituita agli Istituti di credito da parte delle imprese a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento che verrà definito nel contratto di finanziamento. Le banche avranno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che ometteranno i pagamenti previsti nel piano di ammortamento nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo di riscossione.

Per accedere a tali finanziamenti bancari, le imprese dovranno presentare agli Istituti di credito un'autodichiarazione, ai

sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi statali di cui all'art. 3 del DL 74/2012 ovvero di cui all'art. 3-bis del DL 95/2012, nonché la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie necessarie per accedere agli stessi contributi statali, sono stati di entità tale da condizionare ancora una piena ripresa dell'attività. Dovranno inoltre presentare alle stesse banche copia del modello (che dovrà essere approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2012), presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Infine, alle rispettive scadenze, le imprese dovranno presentare alle banche copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'area **Fisco e Finanza**: fiscale@confindustriamodena.it - Tel. 059 448342